



# **COMUNE DI LOGRATO**

## **Provincia di Brescia**

### **SERVIZIO RISORSE UMANE**

#### **DETERMINAZIONE N. 169 in data 22.07.2025**

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025  
EX. ART. 79 CCNL 16.11.2022.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l’art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 38 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;
- il Decreto n. 15 del 07.09.2023, con il quale il Sindaco di Orzinuovi ha nominato segretario della sede convenzionata, per i servizi di segreteria nei Comuni di Orzinuovi e Lograto, la dott.ssa Caterina Barni, con decorrenza dal 07.09.2023;
- il Decreto del Sindaco n. 18 del 24.12.2024 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la Responsabilità del Servizio Segreteria e Risorse Umane, nonché dell’Area servizi alla persona;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2016 e successivamente modificato con D.G. n. 58 del 05.10.2023 e D.G. n. 63 del 12.10.2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 6 del 15.03.2016;

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione di C.C. n. 53 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.07.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e con Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- **con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione integrato PEG per il triennio 2025/2027 - parte contabile, approvato;**
- con deliberazione di G.C. n. 31 del 28.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025-2027;

VISTI:

- l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24/03/2016 da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09/05/2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 richiede come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 è disciplinato dall'art 79 del CCNL 2019/2021 rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", che disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023 e disapplica dal 1° gennaio di tale anno le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dallo stesso art. 79 del CCNL del 16.11.22;

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 79 del CCNL 16.11.2022, il Fondo risorse decentrate è costituito annualmente da:

- **una parte stabile**, cui l'Ente è tenuto a destinare le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 79;
- **una parte variabile**, cui l'Ente può destinare le risorse di cui al comma 2 dell'art. 79;

DATO ATTO che la parte stabile del Fondo è costituita, ai sensi dell'**art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022**, dalle seguenti risorse:

- ❖ LETT. A): risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 (IUC 2017);
- ❖ LETT. A): risorse di cui all'art. 67 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- ❖ LETT. B): un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- ❖ LETT. C): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- ❖ LETT. D): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'**art. 79 comma 1-bis del CCNL 16.11.2022**, dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema professionale (01.04.2023), nella parte stabile del Fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

Dato atto, altresì, che le **risorse variabili** sono espressamente elencate dall'**art 79, comma 2** del CCNL 16.11.2022;

**RICHIAMATO l'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022** ai sensi del quale: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

DATO ATTO altresì che l'Aran, con orientamento applicativo CFL 211, ha affermato che: *"Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti **anche negli anni successivi**, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio"*.

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (**decurtazione consolidata**);
- **l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75**, prevede che "a decorrere

dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per **l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017, essendo alcune voci escluse per espressa previsione normativa o contrattuale ed altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art 11 del d. Lgs 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*

***a)** agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

***b)** alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del budget delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3 del D.L. 13/2013;

PRESO ATTO, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Lograto:

- ❖ stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;
- ❖ salario accessorio del Segretario Comunale ivi compresa la maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 15% del monte salari concessa ai sensi dell'art. 61 CCNL dei Segretari Comunali per la quota parte del Comune di Lograto pari ad € 1.000,00;
- ❖ fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

*RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020";*

RILEVATO che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

RITENUTO, al fine di poter procedere con la costituzione della PARTE STABILE del Fondo risorse decentrate anno 2025, di calcolare l' adeguamento del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 33 D.L. 34/2019 come da **Allegato A**);

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato in «aumento» per l'importo pari ad **€ 21.339,45** come rappresentato **nell'allegato B)** di cui sopra, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, che verrà **ripartito** tra Fondo dipendenti (rispettivamente nella parte stabile e nella parte variabile) e Fondo E.Q. **secondo le percentuali che verranno indicate dalla Giunta;**

RILEVATO che la parte variabile del fondo potrà essere incrementata degli importi discrezionali che potranno essere disposti con **deliberazione della Giunta Comunale** ai sensi delle disposizioni di seguito specificate:

- ❖ art. 79 comma 2 lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997;
- ❖ art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva;
- ❖ art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi cds);
- ❖ art. 79, comma 3: incremento fuori dal limite art. 23 comma 2, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021 per un importo massimo di **€ 777,64 come rappresentato nell'allegato C)** dando atto che tali risorse così eventualmente individuate dovranno essere ripartite in misura proporzionale tra Fondo dipendenti (max. € 375,09) e Fondo E.Q. (max € 402,55);

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra potranno aggiungersi le seguenti voci:

- ❖ risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- ❖ risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle **risorse decentrate di parte stabile relativamente all'anno 2025**, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 56.286,25**, come da prospetto **ALLEGATO D)**, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al quale aggiungere l'incremento di cui all'art. 79 comma 1 Lett C, nella quota che la Giunta Comunale vorrà destinare alla parte stabile;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 53 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2025-2027; nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTA l'art. 3 della legge 241/1990;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all'adozione del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di adeguare per l'anno 2025 il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, in applicazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ai sensi **dell'art. 79 comma 1 lett. c)** del CCNL 16.11.2022 di **€ 21.339,45 come da allegato "B"** da assegnare al Fondo dipendenti (rispettivamente nelle risorse di parte stabile e parte variabile) e al Fondo E.Q. secondo le percentuali che verranno individuate dalla Giunta Comunale;
3. Di approvare "LA COSTITUZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025" di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.22, come riportato **nell'allegato "D"**, per un importo complessivo di **€ 56.286,25** di cui € 7.171,22 non soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 dando atto che il **limite è pari ad € 135.837,94;**
4. Di dare atto che la Giunta Comunale, **nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2**, potrà discrezionalmente:
  - destinare l'importo massimo di € 1.640,70 ai sensi dell'art. **79 comma 2 lett.B);**
  - destinare l'importo massimo di € 12.140,00 ai sensi dell'art. **79 comma 2 lett. C);**
5. di dare atto che la Giunta Comunale, **al di fuori del limite di cui all'art. 23 comma 2**, ai sensi dell'art. **79 comma 3**, potrà incrementare, in base alla capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, che ammontano ad un massimo pari ad **€ 777,64 come da allegato D), dando atto che tali risorse** così eventualmente individuate dovranno essere ripartite in misura proporzionale tra Fondo dipendenti (max. € 375,09) e Fondo E.Q. (max € 402,55);
6. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
7. Di dare atto che il Fondo parte stabile finanzia, ai sensi dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022, i seguenti istituti e che le risorse necessarie non superano il totale del Fondo parte stabile:
  - progressioni economiche al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022 – storico;
  - differenziali incrementi a regime stipendi tabellari Peo del personale in servizio al 01.01.2021 – art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.22;
  - differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 unità in servizio al 01.04.2023 – art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022;
  - progressioni economiche di cui all'art. 14 CCNL 16.11.2022;
  - indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004;
8. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli

stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

9. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
10. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Segretario Generale, Responsabile di servizio;
13. Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
14. Di dare infine atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva, nel caso comporti impegno di spesa, dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
  - viene trasmessa all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
  - essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DOTT.SSA BARNI CATERINA*

*Il documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*